



Comunità Rotaliana - Königsberg

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione n. 28 Del Consiglio della Comunità

Adunanza di prima convocazione.

Seduta pubblica.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALLA COMUNITA' ROTALIANA – KÖNIGSBERG AL 31 DICEMBRE 2017

L'anno **duemiladiciotto** addì 21 del mese di DICEMBRE alle ore 19.00 nella sala riunioni della Comunità a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo raccomandata si è convocato il Consiglio della Comunità.

Presenti i Signori:

Tait Gianluca - *Presidente*
Bonadiman Luca
Boz Andrea
Brugnara Liliana
Coller Dario
Dalfovo Lorenza
Dalla Brida Danilo
Frasnelli Marco
Filippi Vigilio
Pace Patrizia
Pancher Christian
Pavanelli Marco
Pedroni Gabriella
Rosa Marta
Rossi Fabrizio
Ruatti Leonello
Tomasin Graziano

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	
X	

(G = giustificato I = ingiustificato)

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Antonio Salvago.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tait Gianluca nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 3 dell'Ordine del Giorno.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 183, 1° comma della
L.R. 3 maggio 2018 nr. 2
"Codice degli enti locali
della Regione autonoma
Trentino Alto Adige")

Certifico lo sottoscritto Vice
Segretario generale che
copia del presente verbale
viene pubblicata all'albo
telematico per 10 giorni
consecutivi.

Dal 31.12.2018
Al 10.01.2019

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
f.to dott. Antonio Salvago

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALLA COMUNITA' ROTALIANA – KÖNIGSBERG AL 31 DICEMBRE 2017

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ

D E L I B E R A

Richiamato l'art. 18 comma 3 bis della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1, che prevede la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ed un eventuale conseguente programma di razionalizzazione quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a. "partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a duecentocinquantamila euro (importo così definito per gli enti locali dall'art. 24, comma 4 della L.P. 17/2010 e s.m.) in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010."

Richiamato altresì l'art. 24 della L.P. 27/2010 che prevede che gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 comma 3 e 7 commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016;

In sintesi il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) dispone che:

- a. art. 2: vengono definiti i concetti di "servizi di interesse generale" (le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive

competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale) e di servizi di interesse economico "generale" (i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato);

- b. art. 3: Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- c. art. 4: Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) d'intesa con la Corte dei Conti ha pubblicato sul sito Internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto "le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione";

Considerato altresì che contestualmente è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla Struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 175/2016, si procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto dall'art. 17 D.L. 90/2014;

Viste le circolari in merito trasmesse dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 novembre 2018 ed in data 07 dicembre 2018, assunte rispettivamente al protocollo dell'ente n al n 10978 di data 29/11/2018 ed al n. 11406 di data 10/12/2018.

Richiamata la deliberazione del Comitato esecutivo n.61 di data 16.05.2016 con cui è stato confermato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il mantenimento della partecipazione della Comunità Rotaliana-Königsberg nelle seguenti società:

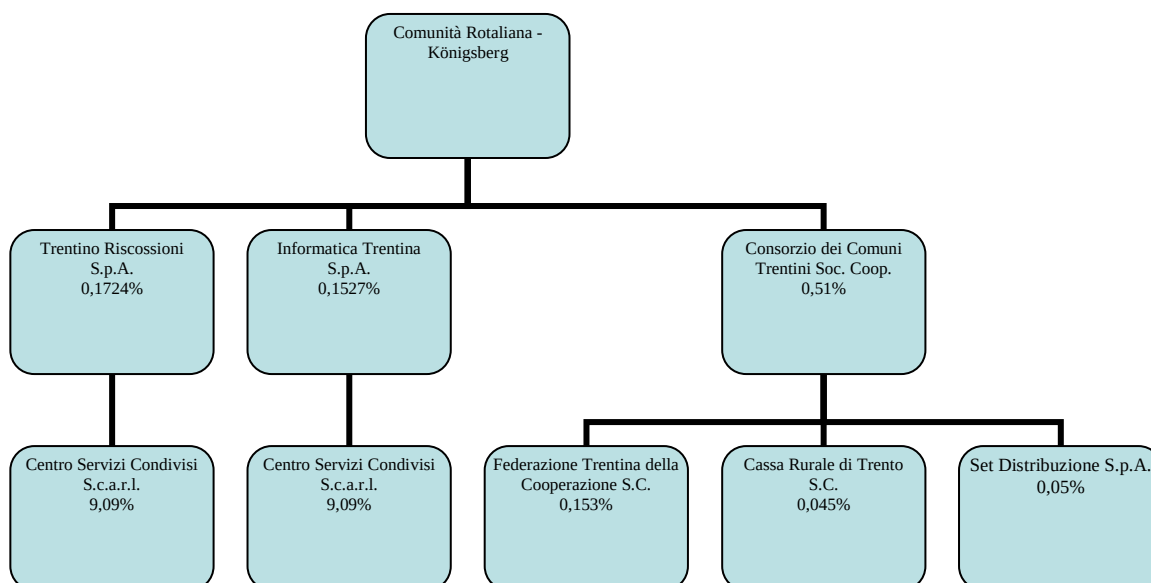
- Informatica Trentina S.p.A. (0,1527%);
- Trentino Riscossioni S.p.A. (0,1724%);

la cui adesione è legittimata dalla legge istitutiva delle società medesime.

Altra partecipazione, che rimane senza particolare incidenza data la quota posseduta (0,51%) riguarda il Consorzio dei Comuni Trentini;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio n. 17 di data 18 settembre 2017 con cui è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 15 detenute dalla Comunità Rotaliana – Königsberg alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che a seguito di tale ricognizione non sussistevano ragioni per dismettere le partecipazioni né per razionalizzarle;

Ritenuto pertanto necessario riportare di seguito le società partecipate direttamente e indirettamente dalla Comunità Rotaliana – Königsberg al 31.12.2017:



Ritenuto altresì necessario riportare nello specifico le partecipazioni dirette come di seguito indicato:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE / PARTIVA IVA PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,1724%	mantenimento	
Informatica Trentina S.p.A.	00990320228	0,1527%	mantenimento	
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	01533550222	0,51%	mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	9,09%		

Partecipazioni indirette detenute attraverso Informatica Trentina S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	9,09%		

Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Federazione Trentina della Cooperazione S.C.	00110640224	0,153%		
Cassa Rurale di Trento S.C.	00107860223	0,045%		
Set Distribuzione	01932800228	0,05%		

S.p.A.				
--------	--	--	--	--

Viste le schede di dettaglio delle singole partecipate sopra menzionate di cui agli Allegati;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto della nota del Revisore, ns. prot. C13-11711 di data 17 dicembre 2018, con cui viene comunicata la non necessità del parere, in quanto si confermano le partecipazioni in essere;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 26 febbraio 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati e nella stessa seduta consigliare è stata approvata, con deliberazione n. 2, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 27 di data 19 marzo 2018, immediatamente esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e successive variazioni;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. 1/2005;
- la L.P. 27/2010;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- la L.P. n. 18/2015 “ modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di

competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;

- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione contabile.

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Con voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori Graziano Tomasin e Rosa Marta, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. **di approvare** la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Comunità Rotaliana – Königsberg alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 bis della L.P. 1 febbraio 2005 n.1, dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 27/2010 e dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e ss.mm.ii., delle partecipazioni possedute alla data attuale dalla Comunità Rotaliana-Königsberg, come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;**di dare atto** che la presente deliberazione non individua un programma di razionalizzazione societaria, confermando il contenuto del provvedimento consiliare n. 13/2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare" citato in premessa;
3. **di approvare** la rilevazione delle partecipazioni possedute al 31.12.2017 dalla Comunità Rotaliana – Königsberg per il censimento annuale, come da Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Comunità;
5. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, dell'art. 21 del D.lgs. 16.6.2017, n. 100, dell'art. 15 del D.

lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazione del Portale Tesoro, con le modalità indicate nella Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 5.7.2017, prot. DT 53392;

6. **di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. (D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) e dall'art. 21 del D.lg. 16 giugno 2017, n. 100);
7. **Di dichiarare** di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 3 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.;
8. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Tait

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Patrizia Pace

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Antonio Salvago

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzocorona, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, 3° comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige".
- ☐ Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige".

lì,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago